

**Sentenza del Tribunale del 6 novembre 2014 — Popp e Zech/UAMI — Müller-Boré & Partner (MB)**(Causa T-463/12) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MB — Marchio comunitario figurativo anteriore MB&P — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, e articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]**

(2014/C 448/25)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

**Ricorrenti:** Eugen Popp (Monaco, Germania) e Stefan M. Zech (Monaco) (rappresentanti: inizialmente C. Rohnke e M. Jacob, in seguito M. Jacob e F. Thiering, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:** Müller-Boré & Partner Patentanwälte (Monaco) (rappresentanti: inizialmente T. Koerl e E. Celenk, in seguito K. Kern e B. Maneth, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 19 luglio 2012 (procedimento R 506/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Müller-Boré & Partner Patentanwälte, da un lato, e i sigg. Eugen Popp e Stefan M. Zech, dall'altro.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I sigg. Eugen Popp e Stefan M. Zech sono condannati alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 379 dell'8.12.2012.

**Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2014 — Commissione/Thomé**(Causa T-669/13 P) <sup>(1)</sup>

**(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Bando di concorso — Diniego di assunzione — Esistenza di un diploma conforme al bando di concorso in virtù di un'omologazione — Danno materiale e morale»)**

(2014/C 448/26)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

**Ricorrente:** Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

**Altra parte nel procedimento:** Florence Thomé (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

**Oggetto**

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 7 ottobre 2013, Thomé/Commissione (F-97/12, RaccFP, EU:F:2013:142).

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 52 del 22.2.2014.

---

**Ordinanza del Tribunale del 14 ottobre 2014 — Ben Ali/Consiglio**

(Causa T-166/13) <sup>(1)</sup>

**«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento dei capitali — Proroga — Conseguenze di un annullamento delle misure di congelamento dei capitali anteriori — Non luogo a statuire — Responsabilità extracontrattuale — Ricorso manifestamente infondato in diritto»**

(2014/C 448/27)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia) (rappresentante: A. de Saint Rémy, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e A. De Elera, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2013/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2013, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 32, pag. 20), nei limiti in cui tale decisione riguarda il ricorrente e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno.

**Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all'annullamento della decisione 2013/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2013, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, nei limiti in cui riguarda il sig. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Il sig. Ben Ali e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 156 del 1.6.2013.